
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO

n. 23 del 20.05.2021

Decreto a contrarre. Acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 - attraverso pubblicazione di un avviso sul sito web dell'Ente e successivo invito a presentare offerta su START alle Ditte che hanno presentato manifestazione d'interesse.

Fornitura di immagini satellitari per il monitoraggio della linea di costa.

Nomina RUP: Ing. Carlo Brandini.

CIG:876038740C

CUI: F94152640481202100008

Importo a base d'asta: € 30.000 oltre Iva.

All. A: Relazione Tecnica

All. B: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

All. C Schema di contratto

All. D: Avviso

All. E: Schema manifestazione d'interesse

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n° 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall'assemblea straordinaria dei soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;
- Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Visto il Piano annuale delle attività del LaMMA ed in particolare vista l'attività 28 “Attività di rilievo ed implementazione applicazioni gestionali sulla costa”, che prevede, tra l'altro, “una nuova acquisizione e analisi di dati satellitari lungo tutta la costa, finalizzata alla realizzazione del I monitoraggio annuale della linea di riva a scala regionale prevista dalla LR 80/2015;
- Visto l'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 che prevede che le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso una procedura negoziata senza pubblicazione di bando;
- Visto l'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Visto l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)” in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1, del medesimo articolo;
- Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha introdotto l'obbligo per tutte le PA di utilizzare per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici messi a disposizione dalla Consip o dalle centrali di acquisto territoriali;
- Vista la Relazione Tecnica dell'Ing. Carlo Brandini inerente la necessità di acquisire immagini satellitari per il monitoraggio della linea di costa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto indetto con il presente decreto è stato individuato nell'Ing. Carlo Brandini, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

Appurato che non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura del bene oggetto del presente decreto;

Dato atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;

Ritenuto di procedere attraverso una procedura negoziata con pubblicazione di un avviso sul sito web dell'Ente e successivo invito a presentare offerta su START alle Ditte che hanno presentato manifestazione d'interesse;

Individuato quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;

D E C R E T A

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere con l'indizione di una procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'acquisizione di immagini satellitari per il monitoraggio della linea di costa;
3. di svolgere la gara con modalità telematica per la scelta del contraente tramite l'utilizzo del Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana - Giunta Regionale (START);
4. di dare atto della preliminare consultazione degli operatori economici attraverso la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" di un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse;
5. di approvare i seguenti documenti (che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso):
 - Relazione Tecnica (Allegato "A");
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato "B");
 - Schema di contratto (Allegato "C");
 - Avviso (Allegato "D");
 - Schema manifestazione di interesse (Allegato "E");
6. di nominare l'Ing. Carlo Brandini quale Responsabile Unico del procedimento;
7. di dare atto che l'importo a base d'asta è pari ad 30.000 oltre Iva di legge;
8. di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;
9. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

Bernardo Gozzini
Amministratore Unico
documento firmato elettronicamente

AII. A

RELAZIONE TECNICA

**RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI IMMAGINI SATELLITARI PER IL MONITORAGGIO DELLA
LINEA DI COSTA PREVISTO NEL PDA 2021 – ATTIVITÀ 28**

ALL. B

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Premessa

Tra le attività straordinarie affidate al LAMMA e riportate nel PDA 2021, vi è l'attività 28 "Attività di rilievo ed implementazione applicazioni gestionali sulla costa", che prevede, tra l'altro, "una nuova acquisizione e analisi di dati satellitari lungo tutta la costa, finalizzata all'obiettivo di realizzare il monitoraggio annuale della linea di riva a scala regionale prevista dalla LR 80/2015".

Si rende dunque necessaria, nell'ambito della suddetta attività, l'acquisizione di immagini satellitari multispettrali ad altissima risoluzione.

Art. 1 - Caratteristiche della prestazione

1. Oggetto della prestazione è l'acquisizione di immagini satellitari multispettrali che comprendano la spiaggia, una porzione di mare (1 Km) e una porzione di entroterra in base ai minimi consentiti dai distributori di questo tipo di prodotti (generalmente l'ampiezza minima richiesta è di 5 km).



2. L'area relativa all' acquisizione comprensiva dell'Isola d'Elba e di alcune altre isole dell'Arcipelago Toscano, viene allegata alla presente relazione in formato ESRI shapefile© ("acquisizione.shp").

Le immagini dovranno essere fornite in bundle con la seguente composizione:

1 banda pancromatica con risoluzione al nadir compresa tra i 30 cm e i 70 cm.

4 bande multispettrali (Red – Green – Blue – NIR) con risoluzione al nadir compresa tra 1.2 m e i 2.8 m.

3. E' richiesta l'acquisizione completa dell'area sopra indicata, con una copertura nuvolosa massima pari al 4% e comunque tale che non interessi (copertura nuvolosa e relativa ombra) l'area della spiaggia e di mare prospiciente almeno fino a 10 m dalla riva, e un off-nadir massimo di 20° nel periodo compreso tra 01/07/2021 e 31/08/2021; per le isole potranno essere fornite immagini di archivio, comunque non antecedenti al 01/05/2021.

Le immagini dovranno essere selezionate in accordo al Consorzio LaMMA al fine di verificare le condizioni di moto ondoso al momento dell'acquisizione, e quindi la ditta appaltatrice dovrà comunicare per e-mail al Consorzio LaMMA (attraverso l'indirizzo go@lamma.rete.toscana.it) la data, l'ora e la posizione dell'immagine in acquisizione.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. Le immagini dovranno essere di livello 1 (primary product o basic imagery - correzioni al sensore e radiometriche eseguite) e in formato JPEG2000.

Le acquisizioni di immagini che rispettano i requisiti tecnici sopra riportati possono essere realizzate da diverse piattaforme satellitari. In particolare l'operatore può presentare l'offerta per una di queste piattaforme:

- Worldview 2 – 3
- Pleiades 1 -2
- Geoeye 1
- Kompsat 3 - 3A.

2. La consegna dei beni oggetto della fornitura è a carico della Società che assume a proprio carico le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili.

3. La consegna delle immagini dovrà avvenire a mezzo di download da internet.

Art. 3 – Termini, Avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. La prestazione deve essere terminata entro e non oltre il 15.09.2021. L'esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione dalla stipula del contratto.

2. Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Dal rilascio del certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni prendono avvio le attività per la verifica di conformità per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione.

3. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4– Obbligo di impresa ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in 30.000 Euro, oltre Iva nei termini di legge.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione

del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 – Controlli e verifica di conformità

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto sono svolte dal direttore dell’esecuzione del contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L’attività di direzione e controllo del direttore dell’esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione).

Il direttore dell’esecuzione impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l’esecutore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 7 Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. La verifica di conformità di cui al precedente comma 1 è effettuata dal Direttore dell'esecuzione.
3. Il Direttore dell'esecuzione effettua la verifica di conformità al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e comunica alla Società l’avvenuto accertamento qualitativo (autorizzativo anche del pagamento).

L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

All. C

Schema di contratto per l'affidamento della fornitura di immagini satellitari per il monitoraggio della linea di costa.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 il giorno del mese di in Sesto Fiorentino (Fi)

- il Consorzio LaMMA, codice fiscale 94152640481 con sede legale a Sesto Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano, n. 10, rappresentata dal Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 4.06.1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico nominato con decreto P.G.R. n. 42 del 19.02.2021 autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. 23 del 20.05.2021, esecutivo a norma di legge;

, (in seguito per brevità indicata come "Società") con sede legale in , VIA , n. , codice fiscale e partita IVA n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di , rappresentata da , nato/a a () il // il C.F. , domiciliata per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO

- che con decreto n. 57 del 28.05.2020 veniva indetta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura concorrenziale per l'affidamento della fornitura di immagini satellitari per il monitoraggio della linea di costa da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- che con il suddetto decreto venivano approvati: l'avviso, lo schema di manifestazione d'interesse, lo schema del presente contratto e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;
- che con decreto n. del .0.2021 dell'Amministratore Unico si è provveduto ad aggiudicare in maniera non efficace la fornitura all'Appaltatore;
- che con decreto n. del .0.2021, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e nelle more del rilascio del certificato di regolarità fiscale, l'aggiudicazione di cui al decreto n. del .0.2021, ha acquisito efficacia, prevedendo l'inserimento di apposita clausola di recesso nel presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1– OGGETTO

Il Consorzio LaMMA, nella persona dell'Amministratore Unico, Dott. Bernardo Gozzini affida la prestazione della fornitura di immagini satellitari per il monitoraggio della linea di costa all'Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante dell'Impresa , Sig./a accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli secondo quanto previsto:

- nel presente contratto;
- nella Relazione Tecnica (in seguito indicato, per brevità, come “Relazione”) che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato “A”,
- nell'offerta economica predisposta così come presentata in sede di gara su START

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e termina il 15.09.2021.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro (/00) oltre IVA nei termini di legge così come risulta dall'Offerta Economica, che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato “B”.

ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite l'indirizzo amministrazione@lamma.toscana.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Modalità di fatturazione:

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in un'unica soluzione a completamento delle prestazioni.

La fattura elettronica intestata al Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481, CUU UF2NI4 deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l'indicazione del codice CIG 876038740C. Per effetto della L. 190/2014 vige l'applicazione del regime dello "Split payment". I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per il Consorzio LaMMA vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Consorzio LaMMA tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Consorzio LaMMA tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il Consorzio LaMMA, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento,

relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore sulla Tesoreria del Consorzio da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato presso Banca , Agenzia/Filiale di n. , codice IBAN IT o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopra indicato, sono:

- 1) e codice fiscale
- 2) codice fiscale:

L'Appaltatore esonera il Consorzio LaMMA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con la banca tesoriera Banco BPM verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.

Il Consorzio LaMMA, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio LaMMA ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 876038740C.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contratto quale "Allegato C" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio LaMMA eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE

L'ing. Carlo Brandini è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per il Consorzio LaMMA.

ART. 9 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

A completamento della prestazione, il Direttore dell'esecuzione redigerà il certificato di regolare esecuzione.

ART. 10– SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

E/Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne/ne ha fatto richiesta in sede di gara.

L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Consorzio LaMMA dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 876038740C. Il Consorzio LaMMA provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Consorzio LaMMA e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo.

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consorzio LaMMA del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Consorzio LaMMA che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Consorzio LaMMA da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta

previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana che il LaMMA ha adottato come atto proprio si applica quanto previsto dal successivo articolo.

L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del subappaltatore, e ad inviare al Consorzio LaMMA comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Ente;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana adottato dall'Ente da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Consorzio LaMMA, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Appaltatore - che è in possesso dei necessari requisiti di esperienza, affidabilità e capacità in materia di trattamento di dati personali - Responsabile del trattamento, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto che comportano il trattamento di dati personali per conto

del titolare.

Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente appalto.

3. L'Appaltatore in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente appalto tratta i seguenti tipi di dati:

- dati anagrafici, Posta Elettronica, Recapiti Telefonici

relativi alle seguenti categorie di interessati:

- Dipendenti e referenti tecnici ed amministrativi

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

5. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

ART. 16 – RECESSO

Il Consorzio LaMMA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.

ART. 17 – RECESSO EX D. LGS. N. 159/2011

Il Consorzio LaMMA si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, il controllo risultante dal certificato dell'Agenzia delle Entrate relativa all'Appaltatore dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Consorzio LaMMA, mentre l'imposta di bollo e di registro è a carico dell'Appaltatore. È altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto.

ART. 19 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità

del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. n. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Consorzio LaMMA sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 21 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: -Art. 6 Fatturazione e pagamenti, - Art. 14 Risoluzione del contratto, -Art. 12 Obblighi e responsabilità dell’appaltatore, Artt. 16 e 17 - Recesso e Art. 20- Foro competente.

ALL. D

AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI,

ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura, svolta in modalità telematica, di cui in oggetto per l'affidamento della fornitura di immagini satellitari per il monitoraggio della linea di costa.

CIG:876038740C

CUI: F94152640481202100008

Elementi della procedura e del contratto:

Oggetto del contratto: fornitura di immagini satellitari per il monitoraggio della linea di costa

Importo stimato del contratto (base di gara): euro 30.000 oltre IVA nei termini di legge.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.

Criterio di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base dell'elemento prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016

Durata o termine di esecuzione del contratto: 15.09.2021.

Requisiti di partecipazione:

Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e **requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016.

L'Operatore deve utilizzare una delle seguenti piattaforme:

- Worldview 2 – 3
- Pleiadés 1 -2
- Geoeye 1
- Kompsat 3 - 3A.
-

Il responsabile unico del procedimento: Ing. Carlo Brandini

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 31 maggio 2021 entro le ore 13:00.

La manifestazione di interesse deve essere inviata, tramite la compilazione dell'allegato modulo, entro il termine sopra riportato via posta certificata: ammlamma@postacert.toscana.it e accompagnata dal documento d'identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

Il suddetto termine è perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione manifestazioni d'interesse, che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la scadenza.

Nell'oggetto della PEC si prega di indicare la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IMMAGINI SATELLITARI PER IL MONITORAGGIO DELLA LINEA DI COSTA.

Si fa presente che l'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per l'ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l'operatore unito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto a ciascun altro membro dell'operatore unito.

Per poter manifestare la propria offerta gli operatori economici dovranno preventivamente iscriversi nell'indirizzo fornitori di START.

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata su START.

L'appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Documenti

La documentazione comprende:

- 1) Istanza di manifestazione di interesse
- 2) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- 3) Schema di contratto

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente indagine mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo amministrazione@lamma.rete.toscana.it, entro la data del 25.05.2021.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In questa fase, l'Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di presentazione della manifestazione di interesse. Per le successive richieste di chiarimenti su documenti di gara, queste si svolgeranno con le modalità previste nella lettera di invito a presentare offerta, che sarà inviata a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'avvio della procedura relativa all'affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere.

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini

ALL. E

FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'APPALTO FORNITURA DI IMMAGINI SATELLITARI PER IL
MONITORAGGIO DELLA LINEA DI COSTA

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____

IL _____, RESIDENTE IN _____

INDIRIZZO _____ NUMERO _____

CAP _____ PROVINCIA _____

CODICE FISCALE _____

NELLA SUA QUALITÀ DI (*TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE*) _____

(*EVENTUALMENTE*) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _____ IN

DATA _____ A ROGITO DEL NOTAIO _____ N. REP. _____ DEL _____

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: _____

CON SEDE LEGALE IN _____ INDIRIZZO _____

INDIRIZZO _____ NUMERO _____

CAP _____ PROVINCIA _____

CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A PARTECIPARE AL PRESENTE APPALTO

(da sottoscrivere con firma digitale)